



Oggetto: Adozione “PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (Personal Data Breach)”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” s.m.i.;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) - del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare l’art.33;

VISTA la Legge 25 ottobre 2017, n. 163 di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR;

VISTI i Provvedimenti del Garante della Privacy italiano del 30 luglio 2019 e del 21 maggio 2021;

VISTO il contratto n.1, prot.1914/2022, con cui CONAST società cooperativa (P. IVA 01654890175) è stato designato quale Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer – RPD/DPO) per il Liceo statale Veronica Gambara di Brescia per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023;

CONSIDERATO che per «violazione dei dati personali» (data breach) si intende la violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (art. 4, punto 12 del GDPR; art. 2, comma 1, lett. m, del D.Lgs. n. 51/2018);

CONSIDERATO, altresì, che la violazione dei dati personali (data breach) costituisce un rischio per i diritti e la libertà delle persone fisiche (artt. 33, 34 e 55 del GDPR, art. 2-bis del Codice) e, qualora si verifichi, il titolare del trattamento è tenuto, ai sensi di quanto previsto dal GDPR, a:

- notificare l’eventuale violazione dei dati personali al Garante senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;
- notificare la violazione dei dati personali al Garante con le modalità di cui all'art. 33 del GDPR anche con riferimento al trattamento effettuato a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, salvo che il trattamento medesimo sia effettuato dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonché di quelle giudiziarie del Pubblico Ministero (artt. 26 e 37, comma 6, del D.Lgs. n. 51/2018);
- comunicare la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo quando essa è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

PRECISATO che la omessa notifica di data breach all’Autorità di controllo - oltre a costituire un possibile danno per i soggetti interessati - è punita con l’irrogazione di sanzioni amministrative a carico del titolare del trattamento;

VALUTATA la necessità di adottare una procedura interna per la corretta ed efficace gestione delle violazioni dei dati personali - (Personal Data Breach) che disciplini puntualmente la prassi da seguire nell’eventualità che si verifichi un evento rischioso;

VISTA la procedura predisposta dal Responsabile della Protezione Dati “PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (Personal Data Breach)” (all.1) in cui sono previsti i compiti e le attività da porre in essere entro le 72 ore dal verificarsi dell’evento e la definizione di un modulo da utilizzare per la segnalazione delle violazioni riscontrate;

ATTESA altresì l’esigenza che la stessa procedura sia adeguatamente diffusa e portata all’attenzione di tutti i dipendenti affinché venga adottata da ciascuno per la parte di competenza;

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate,

- di adottare la “PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (Personal Data Breach)” (all.1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare massima diffusione alla stessa.

Brescia, 15/04/2023

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Patrizia Schiffo